

Schema allegato G all'ADP

Rep. n. ...

COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

**PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI RETE DI TELERISCALDAMENTO:
AMPLIAMENTO RETE DEL CAPOLUOGO E REALIZZAZIONE NUOVA RETE AL
PASSO TONALE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVO
MARCIAPIEDE E SOTTO SERVIZI.**

**PROGRAMMA ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E
TERRITORIALE – AREST FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI PONTE DI
LEGNO (BS) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ALTA
VALLE CAMONICA PER L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DELLA
RICETTIVITÀ TURISTICA SOSTENIBILE – TELERISCALDAMENTO E RETI”**

(CIG ...) – (CUP ...)

L'anno **duemilaventiquattro** (2024), il giorno ... del mese di **novembre**, presso la Sede Municipale del Comune di Ponte di Legno (Bs), avanti a me dott. Fabio Gregorini, Segretario Comunale del Comune di Ponte di Legno, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1. Faustinelli Denis, nato a ... (...) il ..., domiciliato presso la Residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI PONTE DI LEGNO, C.F. **00649470176**, in qualità di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, di seguito denominata “*Amministrazione*”;
2. Faustinelli Federico, nato a ... (...) il ..., domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore delegato **SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLE CAMONICA S.R.L.** per acronimo “**SO.SV.A.V. S.R.L.**”, con sede a Ponte di Legno, Via Salimmo n. 3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e C.F. **02086790983**, REA BS-414373 per brevità nel seguito denominata anche solo “**SO.SV.A.V.**” di seguito denominato “*Operatore economico*”.

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO che:

- **SO.SV.A.V. S.R.L.** è la società in house a totale capitale pubblico partecipata dal Comune di

- Ponte di Legno, congiuntamente al Comune di Temù e agli altri Comuni che costituiscono l'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica, ed è già affidataria, secondo le modalità dell'"in house providing", della realizzazione e gestione del servizio di teleriscaldamento nei territori comunali di Ponte di Legno e di Temù;
- sin dalla relativa costituzione, avvenuta nel 1999, il Comune di Ponte di Legno è socio di Sosvav srl, società oggi ad esclusiva partecipazione pubblica alla luce delle recenti modifiche statutarie approvate con atto notarile del 31/12/2022 n. 49749 di rep. e n. 20700 di racc. a rogito del Notaio Alessandro Serioli di Breno (Bs);
 - dette modifiche, hanno recepito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, successiva alla costituzione della Società, volta a consentirne la qualificazione tra le società in house providing, ossia tra quelle cui i Comuni soci, che dimostrino l'esistenza di un controllo analogo sulla stessa, possono affidare direttamente servizi coerenti con l'oggetto sociale indicato nello Statuto;
 - in particolare, con l'approvazione delle modifiche statutarie, in uno con l'approvazione del patto parasociale ad esse collegate, può dichiararsi la compatibilità con il modello legittimante l'in house providing;
 - il Comune di Ponte di Legno, con convenzione del 18/08/2023, repertorio n. 1427, ha disciplinato in accordo con la società la gestione del servizio di teleriscaldamento, già in essere sul proprio territorio, e per la disciplina della proprietà delle reti avente durata trentennale;
 - che l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, anche in qualità di Ente Capofila del Distretto del Commercio "**Alta Valle Camonica: per la competitività e l'attrattività del commercio del Comprensorio Turistico Adamello**", i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno, insieme alle associazioni imprenditoriali provinciali e locali rappresentative dei settori commercio e turismo, al Consorzio Adamello Ski ed altri, hanno partecipato alla manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di "**Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione**";
 - con nota asseverata al protocollo regionale n. 01.2022.00000966 del 24/01/2022 l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, in qualità di Capofila e per conto del partenariato sopra indicato, ha presentato a Regione Lombardia la proposta progettuale denominata "**Alta Valle Camonica per l'attrattività e la competitività della ricettività turistica sostenibile**", a

- valere sulla Manifestazione di Interesse di cui alla DGR 5387/21;
- la proposta progettuale è stata inserita nell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6066 del 07/03/2022;
 - l'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica, in qualità di soggetto capofila del partenariato proponente l'AREST, con deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 04/05/2022, ha delegato il Comune di Ponte di Legno alla promozione dell'Accordo di Programma e allo svolgimento del ruolo di attuatore e beneficiario del contributo regionale per l'attuazione degli interventi pubblici, i quali interessano un ambito territoriale riferibile prevalentemente allo stesso, ed in modo marginale, il Comune di Temù, per la rete di teleriscaldamento esistente;
 - il Comune di Ponte di Legno, con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 09/12/2022 ha promosso, ai sensi art.25, comma 2 del RR 6/20, l'Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato “**Alta Valle Camonica per l'attrattività e la competitività della ricettività turistica sostenibile – teleriscaldamento e reti**”;
 - che l'Accordo di Programma prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

n°	descrizione dell'intervento	Costo
1	Realizzazione Marciapiede Passo del Tonale	1.060.852,00 (IVA compresa)
2a	Estensione rete al Passo del Tonale – parte lombarda	1.789.699,91 (IVA esclusa)
2b	Estensione rete Passo del Tonale – parte di collegamento alla CP in Comune di Vermiglio (TN)	259.197,90 (IVA compresa)
3	Estensione rete in Comune di Ponte di Legno + allacci	1.258.200,00
	Totale	4.367.949,81

- per la realizzazione dei predetti interventi il Comune di Ponte di Legno intende procedere mediante affidamento in house a SO.S.V.A.V. SRL, del contratto di concessione di costruzione e gestione del servizio, avendo effettuato le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto, approvando conseguentemente la relazione prevista dall'art. 17, comma 2, del D.L. 201/2022 e successive modifiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento;
- il Comune ha predisposto un progetto, comprensivo di un piano economico di copertura della spesa (PEF) e della connessa gestione, ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016, di seguito richiamato semplicemente “Codice”;

- le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi, nonché il capitolato d’oneri sono indicati nel progetto approvato con deliberazione n. ... del ...;
- per l’aggiudicazione, approvata con determinazione n. ... del ..., si è tenuto conto, tra l’altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, come risulta dallo stesso piano economico finanziario e di gestione (predisposto dal concedente);

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, dispensando l’ufficiale rogante dalla relativa lettura.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto e disciplina la concessione da parte del concedente Comune di Ponte di Legno al concessionario società SO.S.V.A.V. SRL dell’esecuzione dei lavori di costruzione delle seguenti opere:

1	Realizzazione Marciapiede Passo del Tonale
2a	Estensione rete al Passo del Tonale – parte lombarda
2b	Estensione rete Passo del Tonale – parte di collegamento alla CP in Comune di Vermiglio (TN)
3	Estensione rete in Comune di Ponte di Legno + allacci

nonché delle opere funzionali e complementari e della inerente gestione, ai sensi dell’art. 1655, del Codice, per la durata indicata nel successivo art. 3.

Le Parti si obbligano ad osservare in buona fede e correttezza obblighi previsti nel presente atto.

Art. 3 – Durata

La durata della concessione, ai sensi dell’art. 178 del Codice, è stabilita in anni **30 (trenta)** a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario dà diritto alla revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Art. 4 – Corrispettivo a favore della società e cofinanziamento delle opere

A fronte degli obblighi assunti con il presente contratto di concessione l’Amministrazione

riconosce alla Società, come controprestazione, il diritto di gestire funzionalmente la rete di teleriscaldamento del capoluogo, una volta realizzato e, quindi, il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico della stessa per la durata della concessione.

Sempre a detto titolo, l'Amministrazione riconosce alla società un contributo, in conto capitale a titolo di compartecipazione al costo dell'opera, complessivamente pari a Euro **2.500.000,00** (*duemilionicinquecentomila*), corrispondenti al contributo pubblico ottenuto dall'Accordo di Programma con Regione Lombardia (Euro 2.000.000,00) nonché da una quota di Fondo Comuni confinanti (ODI) (Euro 500.000,00), e da erogarsi per stati di avanzamento dei lavori certificati dal Responsabile unico di progetto nominato dall'Amministrazione comunale, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione. *(qui va verificata la questione IVA in quanto il contributo AREST potrebbe essere "girato" in conto capitale mentre la parte relativa al marciapiede mediante fattura quindi comprensivo dell'IVA)*

La società, a titolo di canone anticipato per la gestione trentennale della rete, si impegna a cofinanziare la realizzazione del progetto con l'importo di **Euro 2.367.949,81** (duemilionitrecentosessantasettemilanovecentoquarantanove/81).

La società si impegna altresì a stipulare apposito contratto di gestione con l'omologa società Trentino Energia Srl per l'alimentazione e la gestione della rete di teleriscaldamento del Passo Tonale che, per ovvi motivi logistici, non può essere collegata alla centrale di Temù-Ponte di Legno di proprietà del concessionario.

Il corrispettivo ottenuto dalla società per l'affidamento della gestione della rete del Passo del Tonale sarà dalla stessa trattenuto e reimpiegato nella realizzazione della rete a titolo di cofinanziamento.

Costituisce pertanto presupposto indispensabile per procedere alla stipula del presente contratto la preventiva sottoscrizione ed il relativo deposito presso il Comune della convenzione con Tonale Energia Srl.

In riferimento ai rapporti finanziari disciplinati dal presente articolo, le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto.

Art. 5 – Descrizione sintetica dell'intervento

Fermo restando che l'intervento da realizzare è quello descritto negli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dalla Giunta comunale di Ponte di Legno con deliberazione n. ---- del -----, l'intervento oggetto del presente contratto di concessione prevede la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento al Passo del Tonale, la realizzazione del marciapiede in fregio alla SS42 al Passo Tonale e l'estensione della rete del teleriscaldamento nel capoluogo di Ponte di Legno nelle Vie ----- con realizzazione degli allacci.

Art. 6 – Autorizzazioni

La società si attiverà presso gli organi competenti ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini della concessione, ponendo in essere tutta l'attività a tal fine strumentale.

L'Amministrazione si impegna a porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti per legge necessari e non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e, comunque, a prestare adeguata collaborazione al concessionario.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con le Amministrazioni interessate dal rilascio di permessi o autorizzazioni relativi alla concessione e porre in essere le procedure semplificate stabilite dalla legge, quali conferenze di servizi, per l'ottenimento dei permessi e/o delle autorizzazioni richieste ai fini della concessione.

Art. 7 – Obblighi e facoltà della società

Fermi restando gli obblighi inerenti il cofinanziamento, compete alla società ogni attività finalizzata all'ottenimento, da parte delle Amministrazioni competenti, di tutti i permessi, le autorizzazioni, pareri e i nulla-osta per l'esercizio e l'utilizzazione delle opere eseguite; a realizzare le reti nonché le opere funzionali e complementari entro ... giorni naturali dall'inizio dei lavori; a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari per le operazioni di collaudo i cui oneri sono convenuti a carico della società; a gestire le reti e, in particolare, in conformità alla normativa vigente, con onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima; a rispettare gli *standard* prestazionali specificati nei capitolati di gestione già in essere per il servizio erogato sul territorio dei comuni di Ponte di Legno e Temù; a rispettare, in ogni fase della concessione, tutte le leggi, regolamenti, C.C.N.L. e norme vigenti di tutela dei lavoratori, per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica; a restituire al Comune le reti e le opere funzionali e complementari in buono stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento connesso al decorso del tempo, alla scadenza della concessione.

Qualora nel corso della vigenza del contratto la società intendesse apportare modifiche alla struttura, anche in relazione ad intervenute nuove normative o alle funzioni nello stesso esercitate, dovrà concordarle con l'Amministrazione, e potrà eseguirle solo dopo aver ottenuto l'assenso formale dalla stessa.

Fermo quanto sopra, la società si assume ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare a terzi per effetto della gestione del servizio.

Art. 8 – Obblighi e facoltà del Comune

Competono all'Amministrazione: consegnare l'area al concessionario libera da persone e cose ed immediatamente fruibile entro ... giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, previa verbalizzazione tra le Parti; comunicare il nominativo del Responsabile unico del progetto; rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, permessi, titoli, pareri, di competenza richiesti dalla società, anche mediante l'utilizzo delle procedure semplificate previste dalle leggi vigenti salvo che non ostino irregolarità e/o incompletezze nella documentazione presentata; **nominare il collaudatore in corso d'opera e finale, entro ... giorni dalla data di consegna dei lavori.**

Art. 9 – Esecuzione dei lavori – cronoprogramma

La società è obbligata a iniziare i lavori **entro ... giorni naturali** e consecutivi dalla stipula del presente contratto secondo il cronoprogramma allegato (*oppure, programmi e tempi di esecuzione sono così individuati ...*).

I seguenti eventi saranno oggetto di una verbalizzazione scritta, firmata in contraddittorio: consegna delle aree da parte del concedente; inizio lavori; ultimazione lavori; collaudo provvisorio delle opere; consegna dell'immobile al concedente al termine del contratto; sospensione e ripresa dei lavori; sussistenza di cause di ritardo nella realizzazione dell'opera non imputabili alla società e quantificazione dei relativi giorni di ritardo; sospensione, parziale o totale, e ripresa delle attività di gestione, e le seguenti ulteriori cause ...

I tempi di realizzazione e successiva gestione sono, conseguentemente, così stabiliti:

- a) per la realizzazione delle reti i tempi relativi alle fasi di costruzione delle opere sono stabiliti **in ... giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori, così come verbalizzata ai sensi di quanto previsto al comma precedente;
- b) per la fase di gestione i tempi decorrono dalla data di rilascio del ... (*collaudo/certificato di agibilità*) fino al termine della concessione.

I termini di cui ai precedenti punti, verranno rivisti e riparametrati, nei casi di sospensione o legittime interruzioni. I termini di cui ai precedenti punti verranno, inoltre, riparametrati in presenza di cause di ritardo durante la realizzazione o la gestione delle opere non imputabili

alla responsabilità della società, dei suoi appaltatori, subappaltatori e ausiliari.

Si intendono per cause di ritardo quegli eventi che impediscano il rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma o quelli della fase di gestione che, tuttavia, non danno luogo a sospensione totale dei lavori, né diritto alla revisione del piano economico-finanziario e di gestione.

In caso di ritardo imputabile nella esecuzione dei lavori, la società sarà tenuta al pagamento di penali nella misura **di ...** *(le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale).*

La realizzazione delle opere, ai sensi di quanto previsto nel progetto, verrà eseguita dalla società con le modalità al cronoprogramma, salva la facoltà di concordare con il Responsabile del procedimento, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi indicati nel cronoprogramma, fermo comunque restando l'obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di ultimazione dei lavori.

Nel corso dei lavori sarà condotto, da parte del Comune, un costante controllo di alta sorveglianza attraverso il Responsabile del procedimento o di altro soggetto appositamente delegato e/o autorizzato, che verificherà il pieno rispetto di quanto disposto dalla presente contratto.

Art. 10 – Modifica del contratto e subappalto

La concessione può essere modificata nei casi e modalità previsti dall'art. 177 del Codice, al quale le Parti rinviano integralmente.

Nell'esecuzione delle opere la società potrà avvalersi di terzi subappaltatori individuati nel rispetto dei principi di concorrenza e secondo le regole dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La società comunicherà al Comune i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

La società in ogni caso comunica al Comune ogni modifica di tali informazioni intercorse durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

La società resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune ed è obbligata solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore

subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta è fatto obbligo per l'Amministrazione di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 11 e 12 dell'articolo 119 del Codice.

Art. 11 – Direzione lavori e vigilanza

Le opere saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato, designato dalla società, il cui nominativo dovrà essere preventivamente concordato e comunicato al Comune prima dell'inizio dei lavori. Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente concordata e comunicata al concedente. La società dovrà altresì nominare, dandone preventiva comunicazione al concedente prima dell'inizio dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione.

Dovrà altresì nominare il collaudatore statico anche in corso d'opera. La realizzazione dell'opera sarà sottoposta alla vigilanza del Comune, che a tali fini si avvarrà di un proprio tecnico il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla società. Tale responsabile potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati alla società ed al Direttore dei lavori, che concorderanno con il Responsabile del procedimento le soluzioni più idonee da adottare.

La società ed il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta l'assistenza necessaria al responsabile tecnico dell'Amministrazione nelle verifiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.

Art. 12 – Collaudi

Il collaudo, anche in corso d'opera, dovrà essere effettuato e concluso secondo le prescrizioni dettate dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, ai sensi dell'art. 116 del Codice. La società darà immediata comunicazione al Comune della intervenuta ultimazione degli interventi, e quest'ultimo provvederà ad informarne il collaudatore, che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni.

Il collaudo degli interventi deve essere ultimato **entro e non oltre ... (in lettere)** dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte della società e il certificato di collaudo verrà trasmesso per l'accettazione all'Amministrazione.

Tutte le spese e gli oneri accessori necessari per il collaudo saranno a carico della società, che

sarà obbligata ad eliminare tutti i difetti e i vizi che risultassero in sede di collaudo e anche successivamente secondo i termini e le modalità previste dal codice civile.

Art. 13 – Erogazione del servizio – capitolato di gestione

La gestione dovrà innanzitutto perseguire la soddisfazione degli utenti attraverso l'erogazione di un servizio caratterizzato da qualità e professionalità, e secondo la Carta dei Servizi già in essere per il servizio di teleriscaldamento vigente nel territorio comunale di Ponte di Legno.

L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso, di pubblica utilità, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore. Il Comune potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento, controlli o ispezioni per accertare la scrupolosa osservanza del presente contratto nonché delle norme di legge e regolamenti che disciplinano la materia.

La gestione dell'opera realizzata comprende l'erogazione di servizi e attività che devono essere eseguiti a seguito di un programma periodico delle attività. Tali servizi e attività sono così sintetizzati: ...

La società, con la partecipazione dell'Amministrazione, si impegna a predisporre entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto un capitolato di gestione dell'opera che, sviluppando in dettaglio la proposta in relazione alle modalità di gestione, dovrà prevedere le modalità di erogazione dei servizi; gli standard qualitativi; meccanismi di controllo del rispetto degli standard qualitativi, anche da parte dell'utenza finale, ed un sistema progressivo di sanzioni e penali per il loro mancato rispetto.

La società avrà la facoltà di richiedere ogni tre anni l'aggiornamento del capitolato di gestione o in caso di eventi sopravvenuti non imputabili alla sua volontà che modifichino le condizioni di gestione dell'opera. Al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento del servizio, la società si servirà di personale con qualifiche adeguate ed in numero necessario a mantenere il rispetto degli *standard* previsti dal capitolato di gestione e dalla normativa vigente.

La società, per lo svolgimento delle attività di gestione sopra descritte, deve possedere idonea struttura organizzativa, i mezzi e le attrezzature necessarie, che dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri ad integrale proprio carico.

La società deve possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento del servizio per tutta la durata della concessione, ai sensi della normativa vigente. In caso di arbitrario o unilaterale abbandono o sospensione del servizio l'Amministrazione potrà sostituirsi, direttamente o a mezzo di propri incaricati, alla società in alcune o in tutte le attività di cui sopra. La società si obbliga, inoltre, a garantire che le prestazioni gestionali siano erogate sempre nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

La determinazione delle tariffe del servizio erogato sono stabilite nel capitolato di gestione predisposto in accordo con il Comune, come già avviene per la gestione in essere.

Art. 14 – Responsabilità relative all’esecuzione dei lavori e alla gestione – manleva dell’Amministrazione

La società manleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei lavori, responsabilità che vengono pertanto per intero dalla società assunte.

La società, inoltre, nei rapporti con l’Amministrazione, sarà responsabile della gestione delle opere, delle strutture e della relativa manutenzione e, a tal fine, essa manleva la stessa Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

Art. 15 - Sospensioni

È ammessa la sospensione nei casi previsti dall’art. 121 del Codice.

Art. 16 – Revisione del piano economico finanziario (PEF)

L’Amministrazione si impegna ad assicurare alla società il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ed ai presupposti e condizioni di base indicati nel piano economico-finanziario.

Pertanto, anche ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023, le modifiche a detti presupposti o condizioni di base le quali siano dovuti i seguenti fatti: variazioni imposte dal concedente; modifiche delle norme legislative e regolamentari che stabiliscano – tra l’altro – nuove tariffe, nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, ivi compresa la modificazione o soppressione delle imposte e tasse vigenti, l’introduzione di nuove imposte e tasse o l’applicazione di quelle escluse.

Qualora le Parti – entro il termine **di ... mesi** dalla richiesta di revisione del piano economico finanziario formulata dall’Operatore economico – non raggiungano un accordo per la revisione del piano economico-finanziario, l’Operatore economico potrà esercitare il proprio diritto di recesso.

Nel caso i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario abbiano a modificarsi in senso favorevole all’Operatore economico, la revisione del PEF andrà effettuata a vantaggio dell’Amministrazione.

Art. 17 – Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare quando:

- a) l’Operatore economico avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’articolo 94 del Codice;
- b) l’Amministrazione ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto

dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 177 del Codice;
- d) la risoluzione per grave inadempimento della società in presenza di inadempimento di uno o più dei seguenti obblighi ... (*indicare quali*).

L'Amministrazione provvederà alla contestazione scritta, fissando un congruo termine, che la società riconosce essere perentorio, comunque non inferiore a 60 giorni, entro il quale lo stesso dovrà ottemperare alla prescrizione violata, nonché compiere gli atti necessari per rimuovere sollecitamente gli effetti perduranti della contestata violazione.

In caso di mancata ottemperanza a tale diffida, l'Amministrazione risolve il contratto.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

In tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, la società ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme previste al comma 4 dell'art. 192 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'Amministrazione comunica per iscritto all'Operatore economico e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'Operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'Amministrazione. Il subentro del nuovo Operatore economico ha effetto dal momento in cui l'Amministrazione vi presta il consenso.

Art. 18 – Garanzie

La società ha presentato, agli atti dell'Amministrazione prot. n. ..., garanzia definitiva, di cui all'art. 106 del Codice, della ..., n. ... del ... per una somma pari a € ... (*in cifre e lettere*) a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, n. ... rilasciata da ... pari € ... (*in cifre e lettere*) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Le garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (*fideiussione bancaria o polizza assicurativa*), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Per quanto non previsto le Parti rinviano all'art. 106 del Codice.

Art. 19 – Riconsegna al termine della concessione

Alla scadenza naturale della durata del periodo di concessione, ovvero in caso di risoluzione o revoca della stessa, la società dovrà riconsegnare all'Amministrazione ..., nonché le opere e gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.

La società rimane responsabile ad ogni effetto della corretta funzionalità delle opere, per un periodo di ... giorni dalla data di consegna, fatti salvi eventuali errori di conduzione imputabili all'eventuale nuovo gestore.

All'atto della consegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. Tale verbale, salva ed impregiudicata la responsabilità della società di cui al comma precedente, avrà l'effetto di svincolare tutte le garanzie e fideiussioni dal medesimo prestate.

Art. 20 – Spese

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico della società senza diritto di rivalsa.

Art. 21 – Controversie

Per ogni ulteriore controversia relativa all'interpretazione e validità della presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 22 – Clausola di collaborazione

Le Parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto, che nell'Amministrazione interesse e vantaggio consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell'iniziativa.

Art. 23 – Norme di chiusura

Costituiscono allegati al presente contratto: il Piano Economico Finanziario (PEF) e di Gestione, il Progetto Esecutivo, comprensivo del Capitolato speciale, il Cronoprogramma.

Per quando non disciplinato nel presente contratto le parti rinviano al D.Lgs. n. 36/2023.

La società con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., è in capo all'Amministrazione dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ... (...) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, a tale scopo attesto altresì la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti, e attesto, pertanto che le Parti hanno apposto in mia

Contratto affidamento a SO.S.V.A.V. SRL

presenza la propria firma digitale ed elettronica su ciascun file componente il documento informatico, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Comune di Ponte di Legno

La società SO.S.V.A.V. SRL

Il Segretario comunale rogante